



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

ancona@guardiacostiera.it – www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N° 01/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona:

VISTA l'istanza in data 03.01.2017 della ditta Carmar Sub srl, con sede in via Einaudi,14 – Ancona, relativa all'intervento di straordinaria manutenzione sul paramento sommerso delle banchine d'ormeggio delle imbarcazioni da pesca presso la zona del Mandracchio al porto di Ancona;

VISTO il verbale di coordinamento operativo prot. 3882 del 16.12.2016 dell'Autorità Portuale di Ancona;

CONSIDERATA la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione e degli ormeggi in porto, in particolare dello specchio interessato dai lavori in questione;

VISTI gli articoli n. 81 del Codice della Navigazione e n. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dalla data odierna al 9 febbraio 2017 lo specchio acqueo prospiciente la banchina d'ormeggio delle unità da pesca (zona Mandracchio) per una lunghezza di 250 metri, verrà destinato ad area di cantiere per l'effettuazione di lavori subacquei di sigillatura di cavità sui paramenti sommersi delle strutture di sostegno verso mare delle suddette banchine. L'intervento sarà svolto in n. 5 fasi consecutive a partire dalla zona 1 alla zona 5 (vedasi stralcio planimetrico in allegato). Ogni zona interesserà un tratto di banchina di 50 (cinquanta) metri di lunghezza per una profondità a mare di 30 metri, segnalata con boe di colore giallo munite di luce intermittente gialla a 360° attiva dal tramonto all'alba. La delimitazione sulla banchina

sarà di 4,00 metri di profondità, delimitata di volta in volta da una recinzione con apposita segnalazione di interdizione.

Le attività in parola saranno effettuate dalla Ditta "CARMAR SUB s.r.l. mediante l'ausilio di personale subacqueo e dei seguenti mezzi d'appoggio:

- M/P ALESSANDRA;
- M/B CARMAR TRE;
- M/P ARTIGLIO.

ORDINA

Articolo 1

Nel periodo oggetto dei lavori subacquei, nel tratto di mare di cui al rende noto, è vietato a qualsiasi unità, ad eccezione di quelle delle Ditte operanti, di navigare, sostare, ormeggiare e creare intralcio allo svolgimento delle suddette operazioni.

Inoltre è vietato effettuare attività di immersione con qualunque tecnica.

Articolo 2

La navigazione delle unità sia in ingresso che in uscita dalla zona Mandracchio dovranno mantenere una velocità minima di sicurezza predisponendo un adeguato servizio di vedetta.

Le unità da pesca normalmente destinate all'ormeggio delle aree interdette dovranno ormeggiarsi nel tratto di banchina delimitato dalla testata "Via del Sardone" al limite dell'area interdetta.

Articolo 3

Le attività in premessa citate dovranno essere effettuate esclusivamente durante le ore diurne, con ottima visibilità e con buone condizioni meteo marine.

Il Direttore dei lavori avrà cura di disporre un adeguato servizio di vigilanza in grado di comunicare con eventuali unità in avvicinamento alla zona di lavoro, mantenendo ascolto continuo sui canali 12 e 16 VHF/FM.

Articolo 4

Le unità impegnate nei lavori mostreranno i segnali regolamentari di navi addette ai lavori speciali, come previsto dalla Regola 27 della COLREG '72 per prevenire gli abbordi in mare.

Le unità operanti appronteranno, durante le esecuzioni delle attività in parola, un apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare ed a prevenire possibili situazioni di pericolo, che si avrà cura di evitare adoperando ogni mezzo a disposizione.

Le unità addette ai lavori svolgeranno servizio di ascolto su canale 16 VHF/FM; i lavori saranno tempestivamente interrotti qualora si dovessero avvicinare unità estranee non interessate ai lavori di cui si tratta, al fine di prevenire ogni probabile situazione di pericolo nonché qualora siano riscontrati elementi o si verificano condizioni tali da pregiudicare l'ambiente o la sicurezza della navigazione.

Articolo 5

Fermo restando che la ditta esecutrice dei lavori dovrà scrupolosamente attenersi alle procedure esecutive di cui al verbale di coordinamento operativo in premessa citato nonché alle modalità progettuali approvate dagli organi competenti, questa Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dallo svolgimento delle operazioni di cui al rende noto.

L'esecuzione delle stesse, da parte della società CARMAR SUB, è subordinata all'ottemperanza di ogni disposizione vigente in materia di polizia e sicurezza portuale.

Articolo 6

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca: Dlgs. n.4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché l'inclusione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/ancona alla pagina "Ordinanze".

Ancona, 11.01.2017

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Francesco Saverio FERRARA**

